

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO**

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente-relatore ed estensore

Dott. STEFANIA VACCA Giudice

Dott. GIULIANA BARTOLOMEI Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 4/2024 sui ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossi da:

nei confronti di

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso del 9.2.2024 la _____ premettendo di essere creditrice della _____ con sede legale in _____ alla via _____, per l'importo di circa €. 20.000,00 e che aveva infruttuosamente agito in via esecutiva contro la sua debitrice con pignoramento presso terzi, ne chiedeva la liquidazione giudiziale.

Analoga domanda veniva proposta da _____, la quale deduceva di aver invano cercato beni da pignorare, a norma dell'art. 492-bis c.p.c.

2. Il 7 maggio 2024 si costituiva in giudizio la _____ S.P.A., che quale domandava il rigetto, per infondatezza, della domanda proposta.

Articolava le proprie difese seconda una triplice prospettiva.

2.1 Deduceva in esergo che, essa resistente, dopo aver interrotto la propria attività al fine di evitare di aggravare il proprio passivo già alla fine del 2021, aveva avviato un percorso volto alla ristrutturazione del proprio passivo ed alla risoluzione dello squilibrio finanziario in cui essa si trova, cercando un partner finanziario, e trovandolo in _____ s.p.a.. Sulla scorta di questo scenario, essa resistente provvedeva, in data 17/08/2023, a presentare, tramite la piattaforma telematica, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, ottenendo dalla Camera di Commercio del Molise la

nomina del Dott. [redacted] quale esperto di composizione negoziata, in seno alla quale la [redacted] s.p.a. formulava una offerta vincolante di acquisto di ramo d'azienda che veniva accettata dalla [redacted] in data 2 marzo 2024. A fronte dell'accordo di cessione di rami d'azienda così sottoscritto, essa ricorrente aveva provveduto a formulare un nuovo piano ristrutturazione dei debiti da proporre ai creditori nella cornice della composizione negoziata, il quale sarebbe in grado di attuare una ristrutturazione del passivo per mezzo di una continuità indiretta derivante dalla cessione dei rami d'azienda.

2.2. Sotto un diverso angolo prospettico, la [redacted] riteneva che non ricorresse la condizione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, per tale intendendosi quella irreversibile, ossia quella determinata da un disequilibrio di natura finanziaria e patrimoniale tale da non consentire in alcun modo il soddisfacimento dei creditori, osservando che la dimostrata capacità di ristrutturazione del debito attraverso la cessione articolata nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi dovevano indurre ad escluderla.

2.3. Infine, deduceva di aver presentato ricorso per la conferma delle misure protettive richieste ed accordate dall'Esperto, ex art. 19 ccii.

3. Così ricostruite le posizioni delle parti, osserva il collegio che la trattazione della causa impone il preliminare scrutinio del sistema delle interferenze tra il procedimento di composizione negoziata della crisi, cui il resistente ha fatto ampio riferimento nella propria memoria di costituzione, ed il procedimento volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3.1. È noto che il Legislatore del D.L. n. 118 del 2021 ha introdotto nell'ordinamento italiano un istituto per consentire all'imprenditore di uscire da una situazione di *"squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza"* (art. 2, comma 1). Esso prende il nome, appunto di "composizione negoziata".

Lo strumento, importato nel CCII dal d.lgs 17 giugno 2022, n. 83, è a disposizione di tutte le imprese, sia commerciali che agricole, e può essere utilizzato indipendentemente dai requisiti dimensionali, per cui possono avvalersene anche le imprese c.d. sotto soglia.

Si tratta di una procedura (o, forse, meglio sarebbe parlare di "percorso") essenzialmente stragiudiziale, che non comporta alcuna forma, neppure attenuata, di spossessamento, attraverso la quale l'imprenditore può, in completa autonomia, decidere di chiedere alla CCIA la nomina di un esperto, la cui funzione è di guidarlo verso un processo di risanamento dell'azienda e di assisterlo nelle trattative che ai fini del risanamento potrebbe essere necessario avviare con i creditori e con tutti gli altri possibili stakeholders (soci, potenziali acquirenti, fornitori, lavoratori) per il ripristino dell'equilibrio patrimoniale o economico-finanziario perduto, qualora l'impresa versi in una situazione di squilibrio che rende probabile la crisi o l'insolvenza (per inciso, si legge nella relazione

ministeriale al decreto legge che l'esperto “*non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'impresa*”). A norma dell'art. 12 comma primo legittimato ad assumere l'iniziativa è ogni imprenditore, non solo commerciale ma anche agricolo (L'art. 25-quater aggiunge poi che analoga legittimazione è riconosciuta all'imprenditore, agricolo o commerciale, sotto soglia, per il quale tuttavia il medesimo art. 25-quater introduce una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella disegnata per i soggetti fallibili).

La domanda è preclusa, a norma dell'art. 25-quinquies comma uno, in pendenza di uno dei procedimenti introdotto a norma dell'art. 40 CCII (domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, di un procedimento di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, di concordato minore, ecc), anche se sia stata richiesta l'applicazione di misure protettive, 54, comma 3 e 74. Parimenti, l'istanza non può essere altresì ripresentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti distanza medesima, abbia rinunciato ad una di queste domande. Il tenore letterale della disposizione sembrerebbe inibire l'accesso alla composizione negoziata anche nei casi in cui sia pendente domanda di liquidazione giudiziale, ma questa interpretazione, sebbene conforme alla lettera della norma, va esclusa (secondo l'opinione maggiormente condivisa) perché trattasi di equivoco derivante dalla trasposizione, nel corpo del CCII, dell'art. 23 d.l. 118/2021, il quale negava l'accesso alla composizione negoziata nei soli casi di pendenza di procedimento per l'omologa di un accordo di ristrutturazione o di una domanda di concordato preventivo.

L'abbrivio della composizione negoziata è rappresentato, a norma dell'art. 17, comma primo, ccii, dall'istanza di nomina dell'esperto presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 13 (mediante la compilazione di un modello ivi disponibile) contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. L'art. 13 comma 7 prevede che il segretario generale della camera di commercio, ricevuta la richiesta, la comunica il giorno stesso ad una apposita commissione (che resta in carica due anni, a norma dell'art. 13 comma 6), costituita presso ciascuna camera di commercio del capoluogo di regione, la quale entro i cinque giorni lavorativi successivi nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco istituito a norma dell'art. 13 comma 3, il quale nei successivi due giorni lavorativi deve esaminare la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica (test pratico e check list), verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 16 comma 1 e comunicare all'imprenditore a mezzo pec l'accettazione dell'incarico, inserendo la dichiarazione di accettazione nella piattaforma.

Accettato l'incarico, l'esperto, a norma dell'art. 17, comma quinto, ccii, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, ed in caso positivo

incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Viceversa, se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Il combinato disposto dei commi 7 ed 8 dell'art. 17 prevede che la composizione negoziata si considera conclusa se, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi o dell'insolvenza, e che essa può proseguire per non oltre 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale alle misure protettive o alle attività autorizzate a norma dell'art. 22. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 ccii, contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto (ma anche in un secondo momento, ove la necessità si presentasse successivamente), l'imprenditore può chiedere l'applicazione di "misure protettive" del patrimonio. Si tratta, a norma dell'art. 2, comma 1 let. p) ccii di *"misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza"*. L'istanza di applicazione delle misure protettive (che può essere limitata, ai sensi dell'art. 18 comma 3, a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, e che deve essere accompagnata, a norma dell'art. 18, comma 2, da una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti), prosegue il citato comma 1, è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno di questa pubblicazione, si produce il così detto *automatic stay*: i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Inoltre, il comma 4 sancisce che *"dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata* [dal che si ricava che la procedura *"prefallimentare"* potrà comunque essere iscritta a ruolo ed anche eventualmente istruita], *salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive"* (ferme restando le misure protettive adottate ai sensi dell'art. 54 comma 1 ccii).

L'art. 19, intitolato "*Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari*" dispone al comma 1 che quando l'imprenditore ha chiesto misure protettive, "*con ricorso presentato al tribunale competente ... entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto*" deve depositare un ricorso con cui chiedere "*la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative*". Aggiunge inoltre la norma che "*entro trenta giorni*" decorrenti dalla predetta pubblicazione "*l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato*".

Il secondo comma dell'art. 19 norma prescrive che, unitamente al ricorso per la conferma delle misure protettive, l'imprenditore debba depositare:

i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare; una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi

L'art. 19, comma terzo, prevede che il Tribunale, ricevuto il ricorso, entro 10 giorni fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e ne dispone la notificazione, a cura dell'imprenditore, agli altri soggetti indicati nel decreto, compreso l'esperto, che a norma dell'art. 19 comma 4 esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative. All'esito dell'udienza il Tribunale stabilisce la durata delle misure protettive e adotta i provvedimenti cautelari richiesti, tenuto conto delle misure protettive eventualmente già adottate ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, stabilendo la durata compresa tra i 30 ed i 120 (prorogabile di ulteriore 120 giorni) delle misure protettive.

L'ultimo capoverso del comma primo dell'art. 19 stabilisce, infine, stabilisce che "*L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure*", così come pure l'omessa richiesta di pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento di conferma.

3.2. Come si vede, l'operatività dell'*automatic stay*, (e dunque, in generale, il sistema delle interferenze tra la composizione negoziata ed il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale) prodotto dalla richiesta di misure protettive del patrimonio dell'imprenditore sconta una serie di rigori procedurali a conformazione bifasica, all'evidenza imposti dalla necessità di scongiurare pratiche

distorsive, la cui violazione viene esplicitamente sanzionata dal legislatore con la perdita di efficacia delle misure medesime.

Infatti, in primo luogo il legislatore richiede, come si è visto, che la richiesta di misure protettive sia pubblicata nel registro delle imprese, facendo decorrere da quel momento l'inizio di efficacia dei relativi effetti. In secondo luogo, la perduranza della protezione del patrimonio che quelle misure offrono è subordinata: alla iscrizione a ruolo (il giorno successivo) del procedimento di conferma; alla fissazione dell'udienza, nei 10 giorni successivi, da parte del giudice del relativo procedimento; alla pubblicazione del relativo numero di ruolo, nei 30 giorni successivi, nel registro delle imprese.

Nel caso di specie, non v'è traccia del rispetto degli adempimenti procedurali sopra elencati, sicché gli effetti protettivi di cui all'art. 18 ccii non operano.

3.3. Sotto un diverso angolo prospettivo va inoltre notato che la protezione del patrimonio accordata dalle misure protettive è ancillare al buon esito della composizione negoziata. Icastico in tal senso, a tacer d'altro, è l'art. 18, comma quarto, ccii, a mente del quale le misure protettive durano *“fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”*. Ciò implica, inevitabilmente, che gli effetti di cui al medesimo art. 18, tra cui anche il divieto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, non possono protrarsi oltre il termine di durata della composizione negoziata fissato dall'art. 17 comma 8, e cioè oltre il termine di 6 mesi (eventualmente prorogabili ai sensi del successivo comma 9) decorrenti dall'accettazione della nomina da parte dell'esperto, termine che nella specie è ampiamente decorso.

4. Quanto al merito, ad avviso del collegio sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

4.1. In *primis*, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 cci, trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede. Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 cci, poiché tra la data di notificazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni. Dalla documentazione allegata ai ricorsi, nonché dalle indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza di Termoli risulta che debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 cci, poiché si tratta imprenditore commerciale; egli, inoltre, non ha assolto all'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 cci di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.

4.2. L'imprenditore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) cci. A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.

Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in*

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di “*crisi*” come “*lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l’egida della legge fallimentare.

Con il sintagma “*soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell’attività tipica dell’impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere, ad esempio, preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio *genus non perit*, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all’erogazione di un servizio già ricevuto dall’imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.

Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall’art. 2, comma 1 let. b) sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all’impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all’insolvenza di cui all’art. 5 l.fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).

L’adempimento delle obbligazioni deve avvenire *regolarmente* al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa.

L’inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l’esistenza dello stato d’insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d’insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).

Secondo un orientamento consolidato, il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo

l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della *par condicio creditorum*. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.

Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere *non transitorio*, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b), è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, *ex se* non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimenti, decreti ingiuntivi esecutivi, precetti e pignoramenti negativi, debiti scaduti anche per importi non rilevanti (come risulta dall'informativa richiesta alla G. di F. e depositata il 23-4-2024), tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, anche ove di non rilevante importo. Del resto, che si tratti di insolvenza strutturale e non transitoria come tale a giustificare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. *ex multis*, Cass. 02/11/2022, n. 32280) è comprovato dal fatto che la debitrice, per sua stessa ammissione, ha interrotto l'attività sin dalla fine del 2021, per non aggravare la sua esposizione debitoria.

Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, cci, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 30.000,00.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 49 e 121 cci;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di _____ con sede in _____;

Nomina

il dott. Rinaldo d'ALONZO giudice delegato per la procedura;

Curatore

Ordina

al curatore di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

Ordina

al curatore, ai sensi dell'art. 195 cci, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;

Ordina

al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 cci;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;

Fissa

per il giorno 15/10/2024 l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Così deciso in Larino, li 09/05/2024

Il Presidente - estensore

Dott. RINALDO d'ALONZO